

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER
L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

*Approvato con atto di C.C. n. 48 del 23/12/1998
Modificato con atto di C.C. n.11 del 09/03/1999-
n.37 del 20/12/1999 –
n.27 del 12/07/2012 –
n. 4 del 13/02/2017*

Art.1 Oggetto

Titolo I Entrate tributarie comunali

Art.2 Individuazione

Art.3 Regolamenti specifici

Art.4 Determinazione aliquote e tariffe

Art.5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo II Gestione delle entrate

Art.6 Soggetti responsabili della gestione

Art.7 Modalità di pagamento

Art.8 Termini di pagamento dei tributi comunali

Art.9 Attività di riscontro

Art.10 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatorio

Art.11 Autotutela

Titolo III Disposizioni in materia di accertamento con adesione

Art.12 Accertamento con adesione

Art.13 Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

Art.14 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

Art.15 Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

Art.16 Adempimenti

Art.17 Perfezionamento della definizione

Art.18 Conciliazione giudiziale

Art.19 Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento,
ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

Titolo IV Disposizioni in materia di riscossione

Art.20 Forme di riscossione

Art.21 Interessi per ritardato pagamento dei tributi

Art.22 Procedure

Art.23 Abbandono del credito

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art.24 Rapporti esauriti

Art.25 Entrata in vigore

Art.26 Formalità

Art. 1
Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità ¹
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; ²
- canoni raccolta e depurazione acque. ³

Art. 3 Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 Determinazione aliquote e tariffe

¹ se non applicato, a far tempo dall'anno 1999 il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446;

² soppressa a far tempo dall'1.1.1999 dal decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, salvo eventuali proroghe;

³ fino all'entrata in vigore del servizio idrico integrato di cui alla legge 5.1.1994 n. 36.

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi è effettuata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;

- c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d. tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

Art. 8^{1,4}

Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal responsabile del settore tributi, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, tributi da versare in autotassazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare quanto dovuto, secondo le indicazioni contenute nel piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge.

2. Per accedere alla rateazione le persone fisiche dovranno corredare la propria istanza presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore ad € 12.000,00.

¹ Articolo sostituito con delibera di Consiglio Comunale n.27 del luglio 2012

⁴ Articolo sostituito con atto di C.C. n. 4 del 13/02/2017

Per accedere alla rateazione tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno corredare la propria istanza della seguente documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà finanziaria : a)attestato di un professionista abilitato relativo all'indice di liquidità che deve essere inferiore a 1(importo liquidità corrente +importo liquidità differita/passivo corrente) b) dichiarazione del rappresentante legale che attesti la condizione attuale e/o relativa ai periodi di competenza dei tributi da versare, di amministrazione controllata del soggetto passivo d'imposta. Qualora il piano rateale non ecceda le 12 rate non sarà necessario allegare all'istanza alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.

3.La rateazione è consentita solo per posizione debitoria complessiva che comprenda tutte le somme non pagate alle prescritte scadenze, relative ad entrate tributarie e patrimoniali.

4. La rateazione non è consentita:

*- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o decaduto da precedenti piani rateali. In questi casi e **per una volta soltanto** il contribuente può sottoscrivere un piano di rateazione **straordinario** su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti e provveda al pagamento delle prime **due** rate. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. La rateazione straordinaria è ammessa a condizione che comprenda tutte le somme relative a tributi ed entrate patrimoniali non pagate alla data di presentazione dell'istanza.*

-se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 100,00.

5. La durata del piano rateale ,sia ordinario sia straordinario, non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad € 7.000,00 ed i cinque anni , se superiore.

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 40,00.

7. In caso di mancato pagamento di quattro rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in forma coattiva.

Art. 9

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

2. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11

Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare

totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, errore nel presupposto dell'imposta, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali simili vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni anno.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.12
Accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art.13
Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Art.14
Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 13, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Art.15

Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.13, o dell'art.14, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.14, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art.16
Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art.15 mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art.7. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art.8, comma 2.

3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Art.17
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo16, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art.15. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 18
Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procedura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Art. 19

Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, degli addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, per il quale sia previsto il pagamento tramite ruolo la cui riscossione è affidata al concessionario, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è depositato presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a quaranta giorni. Del deposito è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione.

3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di deposito dell'elenco un importo pari alla somma:

- a) del tributo accertato;
- b) di un quarto della sanzione indicata;
- c) della metà degli interessi liquidati.

4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 20⁵
Forme di riscossione

La riscossione coattiva delle entrate comunali, avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. n.602/73 e dal D.P.R. n.43/88.

Qualora il servizio di riscossione sia svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva può essere effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14/1/1910 n.619.

Le spese ed i compensi al Concessionario sono a totale carico de contribuente.

Art. 21⁶
Interessi per ritardato pagamento di tributi

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.

Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 22
Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 10.

⁵ Comma sostituito con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 30/4/2007

⁶ Comma sostituito con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 30/4/2007

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 23
Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di L. 20.000 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24
Rapporti esauriti

Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art.21, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 25
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 26
Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale

utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.